

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 174

del 5.06.2008

PREC 161/08/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI S.T.I.A. S.r.l. - DMD Costruzioni avente per oggetto: “Progettazione ed esecuzione di lavori relativi alla cabina elettrica “Casa Bacco e dell’Aquila”. S.A. Soprintendenza archeologica di Pompei. Importo a base d’asta € 807.112,86.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 22 gennaio 2008 è pervenuta a questa Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale le imprese costituenti l’associazione temporanea ATI S.T.I.A. S.r.l./DMD Costruzioni s.r.l., hanno contestato il mancato riconoscimento da parte della S.A. del diritto di accesso all’Elenco dei soggetti che hanno presentato l’offerta per il bando di gara in oggetto, nonostante fosse già intervenuta, al momento della proposizione della richiesta di accesso, l’aggiudicazione provvisoria.

La richiesta, formulata ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a), del d. Lgs. n. 163/2006 e della legge n. 241/1990, prevedeva l’indicazione specifica di ogni singolo soggetto partecipante anche in relazione agli eventuali progettisti che ciascun soggetto ha inteso individuare. Le Imprese istanti, inoltre, chiedevano l’indicazione

dell'effettiva partecipazione e ammissione dei soggetti partecipanti alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, con indicazione delle motivazioni di eventuali esclusioni intervenute nel procedimento di gara.

In riferimento alla citata richiesta di accesso, la S.A. ha precisato alle imprese richiedenti che all'istanza potrà darsi riscontro non prima che siano stati espletati gli adempimenti *ex lege* in corso, nei confronti dei soggetti controinteressati (così come previsto art. 3 co. 2 del D.P.R. 184/2006 "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*").

Tali adempimenti, dichiara la Soprintendenza Archeologica di Pompei, obbligano la P.A. a cui è rivolta l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, ad accertare, prima di fornire riscontro, l'avvenuta conoscenza dell'istanza di accesso da parte dei controinteressati, ai quali tale istanza deve essere comunicata.

L'Impresa controinteressata al presente procedimento, ELETTROLUX s.a.s., aggiudicataria dell'appalto, ha rappresentato le proprie considerazioni avvalorando la tesi della S.A.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso, salvo quanto previsto nello stesso articolo, è disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Nel caso in esame, la richiesta è stata formulata ai sensi del comma 2, lettera a) del citato articolo 13, laddove prevede, nelle procedura aperte ed in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, il differimento del diritto di accesso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.

In merito all'istanza in oggetto, va precisato che l'Amministrazione appaltante non dichiara di non voler adempiere alla richiesta di accesso ai documenti, ma specifica che si potrà fornire riscontro non prima che sia espletati gli adempimenti previsti nei confronti dei controinteressati.

Infatti, la P.A. cui è indirizzata la richiesta di accesso, eventualmente dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi. A tal

proposito recita il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006 *“Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, (...) alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la P.A. provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione (...)”*.

Pertanto, la P.A. deve accertare, prima di fornire riscontro alla richiesta di accesso ai documenti, l'avvenuta conoscenza dell'istanza stessa da parte dei contro interessati, ai quali tale istanza, come si è detto, deve preventivamente essere comunicata.

Alla luce di quanto detto, correttamente la S.A. ha atteso i termini previsti dal Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, articolo 3 del D.P.R. 184/2006, comunicando ai controinteressati la richiesta di accesso agli atti e verificando l'avvenuta conoscenza della stessa. Attesi i dieci giorni previsti per la presentazione di una eventuale motivata opposizione alla richiesta di accesso, la Soprintendenza di Pompei ha provveduto a dare comunicazione di quanto richiesto dalle Imprese istanti.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della Stazione Appaltante è conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Alessandro Botto

Luigi Giampaolino

Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13/06/2008